

Allegato “A” all’Atto Costitutivo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1: Denominazione

1. Si è costituita fra gli appassionati delle scienze astronomiche una associazione denominata “Associazione AstronomiAmo”, in sigla “A.A.A”, con o senza interpunzione. Essa è funzionalmente autonoma e costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

1. L’Associazione ha sede in Via Pieve Fosciana 71B in Roma (RM)

Articolo 3: Logo

1. Il logo dell’Associazione è il segno distintivo dell’Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti, ed è rappresentato nell’allegato al presente statuto.
2. Il logo dell’Associazione è tondo, con sfondo nero e bordi gialli, contenente le scritte “Associazione” in alto e www.astronomiamo.it in basso. La parte interna presenta la scritta AstronomiAmo separata in due righe, con le lettere “A” in evidenza. Sullo sfondo, uno scorcio di Terra in trasparenza si fonde con lo spazio stellato a significare l’appartenenza del nostro pianeta all’universo intero, mentre la divulgazione è simboleggiata dalla luce proveniente da una galassia posta al bordo del logo stesso, simbolo del confine dell’universo visibile. La luce viene catturata da un satellite e riproposta sulla Terra con un fascio di luce tricolore (verde-bianco-rosso) a simboleggiare la divulgazione astronomica in Italia. La “A” di “Associazione” e la scritta “AstronomiAmo” sono presentate con font “Pepita MT”.

Articolo 4: Statuto

1. L’Associazione Astronomiamo è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 Oggetto Sociale

1. L’Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura astronomica nei più vasti strati della società civile.
2. Per il perseguimento di tale scopo l’Associazione si propone tra l’altro di:
 - a. Organizzare manifestazioni e raduni, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale;
 - b. Partecipare come associazione a manifestazioni e raduni, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale;
 - c. Favorire la conoscenza astronomica nelle scuole, organizzando conferenze di astronomia in appoggio e integrazione agli insegnanti delle materie scientifiche o come approfondimento di astronomia pratica attraverso l’uso di materiale audiovisivo, di strumenti per l’osservazione e di tecniche di sperimentazione didattica;
 - d. Organizzare e gestire centri e corsi di formazione riferibili a qualsiasi disciplina che possano favorire il conseguimento dell’oggetto sociale;
 - e. Promuovere e diffondere la cultura ecologica, anche tramite organizzazione di eventi ed iniziative rivolte alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente;
 - f. Collaborare con mezzi informatici;
 - g. Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - h. Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - i. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - j. Creare o gestire uno o più siti web per diffondere la propria attività ad una porzione maggiore della collettività;
 - k. Promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6: Soci dell’Associazione e Quote Associative

1. L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2. L'Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e aconfessionale, non pone alcuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse; l'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.
3. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 c. 5 lett. g). Per il primo anno, tale importo viene stabilito in € 25.00 (venticinque/00).
4. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12 c. 5 lett. h), deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal mese successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
8. Le quote annuali di iscrizione all'Associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.12 c.5 lett. g).
9. L'adesione all'Associazione dura un anno, fermo il diritto di recesso o l'esclusione di cui al c.12 del presente articolo, casi che non comportano, tuttavia, restituzione della quota. Entro il termine dell'anno l'adesione deve essere ripetuta.
10. Le quote di rinnovo dovranno essere versate dai soci per ogni anno di iscrizione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'anno associativo in corso.
11. Ogni socio ha diritto deliberativo e consultivo in ogni Assemblea dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta altresì il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
12. La qualifica di socio si perde:
 - a. Per dimissioni che devono essere notificate per iscritto
 - b. Per espulsione quando un socio si rende responsabile di atti di violazione continuata e immotivata delle lle disposizioni del presente statuto e/o di violazione delle norme del Codice Penale, previa valutazione del caso da parte del Consiglio Direttivo
 - c. Per scadenza del periodo di associazione, in assenza di rinnovo.
13. Le attività di cui all'art.5 c.2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Non è ammessa alcuna forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 7: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili presenti e futuri che potranno pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - o i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - o i redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - o gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - o ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
4. I predetti versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Articolo 8: Gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Le spese devono essere singolarmente giustificate e devono riguardare servizi e attività di interesse comune.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve intendersi ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera ausiliaria, secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due.
5. L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quale si trovi eventualmente a collaborare.

Articolo 9: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - o l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
 - o il Presidente dell'Associazione
 - o il VicePresidente dell'Associazione
 - o il Consiglio Direttivo
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Articolo 10: Le elezioni

1. Le elezioni si tengono ogni tre anni, in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Per gravi motivi il Consiglio Direttivo può anticipare di un anno la tornata elettorale, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai commi seguenti.
2. CANDIDATURE: Chiunque sia socio di AAA da almeno due anni può essere candidato a ricoprire cariche sociali. In assenza di candidature spontanee, i candidati possono essere indicati dal Consiglio Direttivo uscente e/o presentati da due soci elettori. Le candidature devono giungere tramite raccomandata al Segretario almeno 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sarà cura del Segretario dare notizia idonea e tempestiva di tale termine.
3. SCHEDA ELETTORALE: il Segretario, raccolte le indicazioni del Consiglio Direttivo e le presentazioni di candidatura, verificato il rispetto dei termini, accertata la condizione di eleggibilità e la disponibilità dei candidati stessi, provvede a redigere la scheda elettorale in cui sono raggruppate le candidature per ogni carica prevista (Presidente e membri del Consiglio Direttivo)
4. ESPRESSIONE DEL VOTO: Il voto viene espresso mediante apposizione di un contrassegno in corrispondenza del nominativo prescelto. Nel caso non sia possibile individuare la volontà dell'elettore in modo univoco, il voto sarà considerato nullo.
5. VOTAZIONE TRAMITE POSTA: Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, il Consiglio Direttivo distribuisce tramite raccomandata o, laddove possibile, posta elettronica certificata la scheda elettorale ai Soci, unitamente a due buste di cui una indirizzata al Segretario di AAA e recante la scritta "Elezioni delle cariche sociali di AAA", predisposta per la firma (leggibile) dell'elettore ed eventualmente il suo numero di codice. Dopo l'espressione di voto, la scheda, opportunamente piegata, verrà inserita nella seconda busta che, firmata e sigillata, verrà inserita nell'altra e spedita. Le schede devono pervenire al Segretario almeno 5 giorni prima dalla data delle elezioni. Le schede pervenute oltre tale limite verranno considerate nulle senza essere aperte, dopo che l'avvenuto ricevimento sarà stato annotato nel verbale. Le schede elettorali possono essere consegnate direttamente o tramite altro socio nelle mani del Segretario o di un membro del Consiglio Direttivo, a patto che siano chiuse e sigillate.
6. VOTAZIONE E SCRUTINIO: In apertura dei lavori l'Assemblea nomina il Seggio Elettorale, composto di tre Soci elettori tra cui il Presidente. Il Segretario di AAA consegna al Presidente del Seggio le schede elettorali pervenute, unitamente all'elenco dei Soci aventi diritto al voto. Verificato il diritto e annotata l'avvenuta votazione, la scheda viene estratta dalla busta sigillata e inserita nell'urna. Analoga operazione viene svolta a favore dei Soci che hanno scelto di votare direttamente in sede d'Assemblea. Dopo la chiusura delle votazioni il Seggio Elettorale procede allo scrutinio e alla proclamazione dei risultati mediante apposito verbale. Risultano eletti i candidati che, per ciascuna carica, ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 11: Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano, costitutivo e legislativo dell'Associazione stessa.
 - a. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre: elegge il Presidente dell'Associazione; provvede alla nomina dei Consiglieri del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero.
 - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - d. approva il rendiconto consuntivo della gestione nonché il bilancio preventivo;
 - e. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f. delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
 - g. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
2. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
3. La convocazione è fatta mediante posta prioritaria o posta elettronica con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. (Stesso contenuto è previsto per le convocazioni tramite e-mail.) Visto il carattere nazionale dell'Associazione, il luogo può anche essere una videoconferenza tra Soci. La convocazione deve giungere almeno 15 giorni prima della riunione.
4. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il quorum si raggiunge anche tenendo conto delle deleghe e dei soci presenti attraverso videoconferenza.

5. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o in videoconferenza.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, è presieduta dal VicePresidente dell'Associazione oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per corrispondenza, anche elettronica o comunque tramite videoconferenza purché il voto espresso sia riconducibile indubbiamente al Socio.
9. Per la nomina del Presidente dell'Associazione, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
10. Il Segretario dell'Assemblea, nominato alla sua apertura dal Presidente e scelto tra i partecipanti, ha l'obbligo di redigere un verbale di assemblea che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dell'Assemblea: tale verbale sarà trascritto in apposito registro e reso pubblico.
11. Le decisioni dell'assemblea e le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti gli organi e i componenti dell'Associazione.

Articolo 12: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto in numero dispari da non meno di cinque e non più di ventuno consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione, e decide a maggioranza.
2. I consiglieri devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
 - c) la nomina del VicePresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - f) la nomina del Revisore dei Conti, da scegliersi tra i Consiglieri ;
 - g) stabilisce l'entità della quota sociale;
 - h) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti,; delibera l'esclusione dei soci nei casi di cui agli art. 6 comma 9 e 12;
 - i) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

La prima nomina delle cariche del Consiglio Direttivo è decisa dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, dal VicePresidente dell'Associazione; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti più uno, anche in via telematica.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro duemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
11. Le deliberazioni con la clausola "SALVO RATIFICA DELL'ASSEMBLEA" perdono ogni efficacia se non ratificate entro 30 giorni.

Articolo 13: Il Presidente dell'Associazione

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, esercitata in ogni caso sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque lo stesso deve sempre riferire circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 14: Il Vice Presidente dell'Associazione

1. Il VicePresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.12 c.5 lett. c) e dura in carica 3 anni.
2. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.12 c.5 d) e dura in carica 3 anni.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 16: Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.12 c.5 e) e dura in carica 3 anni.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, redige il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.12 c.5 f) e dura in carica 3 anni.
2. Il revisore dei Conti vigila sulla corretta amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto.

Articolo 18: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19: Bilanci Finanziari

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'eventuale richiesta di copie dei bilanci è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 20: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, previa stima da effettuarsi ad opera di un collegio composto da tre soci.

Articolo 22: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 23: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle Leggi Statali e Regionali vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 24: Foro competente

1. Per eventuali azioni giudiziarie è competente il Foro della Provincia di Roma

STEFANO CAPRETTI

MAURO DI LORENZO

ELISA CAVALLI

RAFFAELA ENNAS

NOEMI FICO

GIANLUCA GIACCHERO

PAOLA MARELLA

FULVIO METE

ROBERTO VOLSA

ADRIANO GABRIELLI

BARBARA MANTEGAZZA

VALENTINA MARINELLI

CLAUDIO CRUCIANI

Allegato "1" allo statuto

LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

